



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 675 del 2019, proposto da

Maria Concetta Bisognano, nella qualità di legale rappresentante della Promosud di Bisognano M.C., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gambuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive, Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Nova Quadri S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Ottaviano, Stefano Giannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Oranfrizer Juice S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. 67152 del 21 novembre 2018, comunicata a mezzo PEC, con la quale il Dirigente Generale dott. Greco e il Dirigente del Servizio 4.S del Dipartimento Attività Produttive hanno comunicato il rigetto della istanza di riesame e la conferma del punteggio attribuito alla Promosud di punti 37,50;
- del D.D.G. del Dipartimento Regionale Attività Produttive n. 1257 del 21/08/2018, di approvazione dell'elenco provvisorio relativo alle istanze ammissibili, finanziabili e non finanziabili, con il quale la domanda della Promosud è stata dichiarata inammissibile per non avere raggiunto il punteggio minimo di punti 45;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare, del Modulo Domanda online allegato all'avviso pubblico approvato con DDG n. 2925 del 21/12/2017 del Dipartimento delle Attività Produttive relativamente all'Azione 3.4.2. "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione", pubblicato sulla GURS il 12.1.2018, nella parte in cui, al punto 3.8, non consentiva di indicare e allegare i bilanci previsionali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Nova Quadri S.r.l. e di Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive e di Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 163/2019 di assegnazione del ricorso alla sede di Palermo del T.A.R. per la Sicilia;

Viste le ordinanze n. 1119/2019 e n. 1527/2019;

Vista la nota del 2/7/2019 depositata, unitamente ad altra documentazione, in

riscontro all'ordinanza istruttoria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i dati relativi alla sostenibilità finanziaria incidono unicamente sul piano della attribuzione del punteggio in sede di valutazione della proposta presentata dai soggetti interessati;

Ritenuto che allo stato degli atti il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in ordine alla censura del mancato esercizio del soccorso istruttorio;

Ritenuto infatti diversamente da quanto rappresentato dall'Amministrazione con la nota depositata il 2 luglio 2019- che possano trovare, qui, applicazione i precedenti, di cui alle pronunce cautelari di questo T.A.R. in tema di soccorso istruttorio, ex multis ord. n. 218/2019, che a sua volta richiama, anche, l'orientamento del C.G.A. ex ord. n. 62/2019;

Ritenuto che nel caso in esame la mancata allegazione del documento sulla sostenibilità finanziaria poteva costituire, a fronte del punteggio autoassegnato dalla parte, una irregolarità sanabile a fronte della quale avrebbe dovuto essere concesso il soccorso anche nella sede di valutazione del progetto in cui vengono esaminati gli atti e la documentazione a corredo della domanda;

Considerato che appare altresì apprezzabile anche il dedotto danno grave ed irreparabile connesso all'eventuale esaurimento dei fondi;

Considerato che il ricorso è intimato solo nei confronti di alcuni controinteressati per cui occorre sin d'ora disporre l'integrazione del contraddittorio, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito;

Ritenuto che alla luce dell'elevato numero dei soggetti controinteressati sussistono i presupposti per autorizzare sin d'ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale

dell' Assessorato delle Attività Produttive, Dipartimento delle Attività Produttive, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso; b) l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi dell'elenco definitivo imprese ammissibili; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 10 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T.;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto sospende l'efficacia degli atti impugnati.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 2 luglio 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO